



FEDERAZIONE ITALIANA dei PRODUTTORI di PIANTE OFFICINALI

STATUTO

Redatto ai sensi del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 1 - F.I.P.P.O.

È costituita la Federazione Italiana dei Produttori di Pianta Officinali (che includono le piante aromatiche, medicinali, condimentarie, coloranti, cosmetiche, insetticide e antiparassitarie) con sede presso Arezzo Fiere & Congressi, Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR).

La Federazione può istituire sedi operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici anche in altre località del territorio nazionale ed anche all'estero.

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni od enti a carattere regionale, nazionale ed internazionale, che senza scopo di lucro si propongano di contribuire alla valorizzazione e tutela della produzione di piante officinali per il conseguimento delle politiche agricole comunitarie del settore. La Federazione assume la rappresentanza, tutela ed assistenza dei produttori associati presso le amministrazioni pubbliche a carattere internazionale, nazionale e regionale aventi competenza nel settore, anche in materia di programmazione.

Art. 2 - Durata

La Federazione ha la durata sino al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dalle Assemblee dei soci.

Art. 3 - Attività costituenti l'oggetto sociale

La Federazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

La Federazione ha per scopo prevalente la tutela e la salvaguardia degli interessi morali ed economici dei produttori di piante officinali sotto il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale.

Per conseguire i suoi scopi la Federazione provvede a:

- a) contribuire, con proprie iniziative, alla programmazione ed allo sviluppo della produzione delle piante officinali mediante un'opportuna rete di informazione per una migliore conoscenza del mercato dei prodotti officinali e dei prodotti industriali derivati;
- b) coordinare le fasi di produzione, prima trasformazione e commercializzazione delle piante officinali (e dei prodotti da esse derivati) coltivate direttamente dai soci in armonia con gli indirizzi della politica comunitaria e della programmazione agricola regionale e nazionale;
- c) attuare programmi di aggiornamento e perfezionamento tecnico degli operatori del settore della produzione, prima trasformazione e commercializzazione, anche mediante lo svolgimento di corsi

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PRODUTTORI DI PIANTE OFFICINALI

di formazione professionale e favorire l'informazione sull'uso delle piante officinali anche a livello dei consumatori finali;

d) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza per lo sviluppo delle attività che le singole aziende intendono attuare nel settore delle piante officinali, anche per l'accesso ad eventuale finanziamenti pubblici messi a disposizione di enti locali, regionali, statali e comunitari per la realizzazione di progetti singoli od associati;

e) sviluppare la diffusione delle tecniche e dei metodi di agricoltura convenzionale sostenibile e di qualità e biologica ai sensi delle norme vigenti, anche realizzando laboratori di certificazione dei prodotti ottenuti da coltivazioni attuate con metodi biologici;

f) favorire lo scambio fra i soggetti della filiera con il fine di promuovere la costituzione di imprese per la realizzazione di impianti per la prima trasformazione e la commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali;

g) promuovere le associazioni di produttori di piante utilizzate principalmente in profumeria, medicina, ecc. ai sensi del Reg CEE n 1360/78 e 2083/80;

h) partecipare a programmi di ricerca applicata in materia di meccanizzazione, di miglioramento genetico, di metodi per l'incremento della produzione e della qualità delle droghe e la riduzione dei costi di produzione, avvalendosi della collaborazione di esperti e di istituzioni pubbliche e private che operano nel settore della sperimentazione;

i) promuovere e favorire iniziative in campo comunitario ed europeo per il raggiungimento di obiettivi finalizzati ad una comune politica del settore;

l) promuovere lo sviluppo del settore attraverso l'aggiornamento dei dati relativi al n° di produttori, tipologia di aziende, tipo di macchinari, quantità e la qualità delle produzioni officinali, tipo di prodotti trasformati.

m) svolgere attività di servizi ai soci finalizzate allo sviluppo e all'efficienza dell'impresa, come ad esempio assistenza alla commercializzazione, audit aziendali, assistenza tecnica e scientifica sulla qualità dei prodotti, etc.

n) svolgere attività di consulenza, ricerca, informazione e formazione verso parti terze, siano esse imprese che istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti e persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare, in via occasionale e marginale, le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

- istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolastici;
- organizzare servizi per università e scuole di ogni ordine e grado;
- svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PRODUTTORI DI PIANTE OFFICINALI

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire centri di ristorazione posti all'interno dei locali ove la stessa opera;
- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli ed emblemi;
- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci in primo luogo i produttori di piante officinali, siano essi persone fisiche, società cooperative, consorzi od altre strutture associative o societarie; in secondo luogo (per un contingente che non superi il 20% del totale dei soci) gli esperti del settore della coltivazione, della trasformazione e del commercio delle piante officinali e gli Enti impegnati nell'incentivazione delle coltivazioni officinali, anche mediante ricerche e sperimentazioni.

Non possono essere ammessi come soci imprenditori, società cooperative, consorzi ed altre strutture associative sottoposti a procedure consensuali in corso, soggetti inabilitati od interdetti o persone fisiche o forme associative che svolgano attività contrastanti con gli interessi della Federazione.

I soggetti che intendono far parte della Federazione devono rivolgere la domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Se l'aspirante socio è una persona fisica, nella domanda dovrà fornire l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita IVA, ubicazione ed estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Se la domanda è prodotta da cooperative, consorzi, enti od altre forme associative o societarie che, in virtù delle proprie norme statutarie, abbiano la disponibilità del prodotto dei soci, queste devono ripetere la ragione sociale, la denominazione, la sede, il nominativo del legale rappresentante, la delibera dell'organo competente che autorizza l'adesione e l'assunzione delle obbligazioni conseguite con l'eventuale accoglimento, la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'elenco dei soci produttori e l'estensione dei terreni coltivati a piante officinali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di chiedere al richiedente-socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti il possesso dei titoli o dei requisiti del dichiarante.

L'accoglimento delle domande dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi. L'iscrizione nel libro soci avverrà solo dopo che il socio ammesso abbia provveduto al versamento delle quote associative.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi della Federazione.

Fra gli aderenti alla Federazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Federazione.

Ogni associato ha un voto.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PRODUTTORI DI PIANTE OFFICINALI

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisioni è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore della Federazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla Federazione stessa.

L'attività nell'associazione è di tipo volontario ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione dell'assemblea, a coloro che svolgono corsi, lezioni o altre attività previste e per coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria.

Art. 5 - Obblighi del socio

Con l'iscrizione il socio assume l'impegno a fornire un contributo concreto all'attività dell'associazione, con la condivisione delle esperienze e delle proprie idee, e dando stimoli che possano contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Il socio assume altresì, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli, l'obbligo di osservare le norme adottate dalla Federazione nel proprio regolamento interno.

Ogni socio è tenuto a versare la quota associativa entro trenta giorni dalla data dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'associazione, i seguenti provvedimenti:

- ammonimento scritto;
- sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'associazione, fermi gli obblighi assunti;
- espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra.

L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla restituzione di quanto versato alla Federazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 6 - Esclusione del socio

E' escluso l'associato:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità della Federazione;
- b) che reca danno morale o materiale alla Federazione;

- c) che non corrisponde ai contributi associativi;
- d) che abbia interessi contrastanti con quelli della Federazione;
- e) che non rispetti il presente statuto e i regolamenti che verranno emessi e le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

Art. 7 - Recesso dei soci

Il recesso è consentito tramite domanda di recesso per iscritto, o mezzi elettronici idonei, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dopo tale data la quota annuale è comunque dovuta. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale il recesso si intende definitivo a tutti gli effetti.

Art. 8 - Organi

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - Assemblea - Modalità di voto

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

Il voto è segreto e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre su convocazione del Presidente, con avviso spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore, o un'ora diversa dello stesso giorno, per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con la Federazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha altresì l'obbligo di considerare e pubblicizzare la proposta di convocazione proveniente dal almeno il 10 % dei soci.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati alle adunanze. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 10 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Presidente della Federazione e nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i suoi membri effettivi e supplenti;

- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
 - la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
 - le quote associative ed i contributi straordinari;
 - sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- Provvede inoltre ad esaminare la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed approvare gli indirizzi generali ai quali dovrà essere conformata l'attività della Federazione;
- L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
 - sullo scioglimento dell'Associazione;
 - sulla nomina del liquidatore.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza del mandato in seno all'ente o all'organismo associato di appartenenza, rimangono in carica sino alla prima convocazione dell'Assemblea che delibererà per la surroga.

Il Consiglio Direttivo può cooptare tre componenti particolarmente esperti nei problemi riguardanti la sperimentazione e la coltivazione delle piante officinali anche tra persone diverse dai soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del Presidente.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti ritenuti utili al conseguimento degli scopi indicati all'art. 3 ad eccezione di quelli che, in conformità alle disposizioni del presente statuto, sono deferiti all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) nominare il Segretario fra i soci o altra persona di fiducia;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma della Federazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna della Federazione;
- i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

L'esercizio delle cariche direttive è svolto a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente allo svolgimento di proprie funzioni ed attribuzioni.

Inoltre il Consiglio può costituire comitati e consulte rappresentative per particolari settori specifici.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione sia in giudizio che di fronte alle autorità amministrative e politico-rappresentative, agli organismi sindacali e professionali, alle istituzioni ed agli enti a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Il Collegio del Revisori del Conti

Il Collegio del Revisori del Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra persone diverse dai rappresentanti dei soci. Esso rimane in carica per tre anni.

Art. 15 - Risorse economiche

La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari di terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dalla Federazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 16 - Modifiche allo statuto

Le modifiche al presente statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, la Federazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 19. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale della Federazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale ovvero nell'archivio telematico del sito, area riservata, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. Il deposito è comunicato ai soci con i mezzi consueti.

Art. 20. *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 21. *Scioglimento*

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Federazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 22. *Completezza dello Statuto*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Art. 23 - *Altre norme*

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente statuto e delle delibere prese dagli organi della Federazione.